

Fusioni retrodatate e dividendi infragruppo: quali effetti fiscali?

Giovanni Cremona e Francesca Colombo - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Tra gli strumenti giuridici offerti dalla normativa, la fusione è senza dubbio uno degli strumenti che meglio perseguono lo scopo di aggregazione di attività, spesso attuate all'interno di gruppi partecipativi, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e la gestione economica. In questo contesto, vengono spesso effettuate fusioni con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili ma con efficacia giuridica in corso d'anno, situazioni che possono creare difficoltà nella determinazione della soggettività tributaria di ciascun partecipante alla fusione. Tali difficoltà si palesano maggiormente in tutti quei rapporti infragruppo che hanno dato luogo a scritture economico patrimoniali, le quali, una volta elise, se non gestite correttamente possono condurre alla non tassazione di parte del reddito imponibile.

La **fusione** è quell'operazione straordinaria che, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza produttiva e l'equilibrio economico della gestione, permette a due o più società di perdere la loro individualità e creare un nuovo soggetto economico e giuridico, di maggiori dimensioni.

Giuridicamente, grazie all'operazione di fusione, la società incorporante o risultante dall'operazione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i loro rapporti, ivi inclusi quelli relativi alle imposte sui redditi.

La fusione si caratterizza per essere un'**operazione neutrale** non solo a livello **civilistico e fiscale**, ma anche a livello **contabile**; i principi contabili nazionali, infatti, stabiliscono che l'operazione debba essere effettuata secondo il principio di continuità di valori contabili, secondo il quale la società risultante dalla fusione deve iscrivere tutte le attività e le passività provenienti dalle società partecipanti all'operazione sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle società medesime.

Nel caso di **fusione per incorporazione con effetti giuridici in corso d'anno e retrodatazione** degli effetti contabili e fiscali all'inizio dell'esercizio dell'incorporata sarà quindi necessario **valutare con attenzione** le modalità di **consolidamento delle posizioni contabili e fiscali** in capo al nuovo soggetto, risultanti alla data di efficacia giuridica della fusione.

La posizione contabile

Nel caso di un'operazione di fusione per incorporazione dove le società partecipanti siano soggetti solari e gli effetti contabili e fiscali siano retrodatati al 1° gennaio, la società fusa non dovrà redigere il proprio bilancio né individuare un periodo fiscale autonomo dal momento che ci sarà un unico periodo d'imposta, nonché un unico reddito imponibile complessivo in capo alla società incorporante. Tuttavia, tutte le società coinvolte dovranno tenere regolarmente la propria contabilità durante il c.d. periodo interinale, ovverosia il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia giuridica della fusione, nonché redigere una situazione contabile, riferita a tale ultima data, da cui risultino chiaramente le attività, le passività e le componenti reddituali dell'intero periodo da trasferire nel bilancio della incorporante.

Secondo quanto stabilito dall'**OIC 4**, la procedura di consolidamento consiste nell'eliminazione di tutti i crediti e debiti reciproci e di costi, ricavi, utili e perdite interni scaturenti dalle operazioni compiute fra incorporante e incorporata nel periodo. Nel caso delle componenti reddituali, infatti, viene sostanzialmente meno l'alterità dei soggetti, come se l'incorporata

avesse sempre agito per conto dell'incorporante. L'eliminazione di queste poste, anche chiamate utili interni, risulta quindi necessaria affinché il bilancio dell'incorporante offra una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del nuovo soggetto giuridico.

Sempre l'OIC ricorda la necessità di procedere con l'eliminazione della partecipazione detenuta dall'incorporante nell'incorporata, dei saldi dei conti di patrimonio netto dell'incorporata - ad eccezione di quelli riguardanti riserve che dovranno essere ricostituite nel bilancio dell'incorporante, *ex art. 172 TUIR* - e dei dividendi infragruppo distribuiti nel periodo.

La posizione fiscale

Grazie alla fusione, l'incorporante assume alcune posizioni soggettive dell'incorporata, ad esempio succedendo nella maturazione del periodo di possesso dei beni valido per la rateizzazione delle plusvalenze, nonché dovendo ricostituire le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata e avendo il diritto di riportare le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le eccedenze ACE prodotte sempre dall'incorporata.

Ai fini della **determinazione del reddito imponibile complessivo** dell'esercizio, non crea problemi l'elisione delle poste infragruppo interamente patrimoniali, debiti - crediti, o interamente economiche, ricavi costi, mentre può far sorgere qualche dubbio l'elisione delle poste relative a dividendi distribuiti, rilevati a conto economico da parte della controllante e a patrimonio netto nei conti della controllata.

L'elisione della scrittura porta infatti a non rilevare, nel bilancio finale dell'incorporante, la quota parte di utile imponibile relativo a detta distribuzione di dividendi pagati in corso d'anno, proprio perché, come si è detto poco sopra, il soggetto distributore e il soggetto ricevente sono giuridicamente confluiti in un'unica società; seguendo il principio di derivazione, si giunge quindi a un risultato imponibile complessivo minore di quello che avrebbero avuto le due società, autonomamente considerate.

Per **evitare questo fenomeno** diventa necessario, in sede di determinazione del reddito imponibile, effettuare una **variazione in aumento** di importo pari alla quota parte del dividendo tassabile, similmente a come accade nella determinazione del reddito del consolidato fiscale. Così facendo, la **fusione retrodatata** effettuata non produce effetti reali, non facendo venire meno la soggettività tributaria, anche ai fini delle imposte sui redditi, delle società partecipanti all'operazione durante il periodo interinale.

Un esempio

Si ipotizzi una fusione per incorporazione di due società, con legami partecipativi, con **efficacia giuridica al 30 settembre** e **retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio**. Ad aprile, la società partecipata delibera e paga dividendi a favore della controllante per 100.

Al momento dell'efficacia giuridica della fusione, la controllata ha un reddito imponibile di 10 mentre la controllante, nonché società incorporante, di 100, pari al dividendo incassato.

Al termine dell'esercizio, in assenza di altre operazioni fiscalmente rilevanti, la società risultante procede con le scritture di fusione ed elide la scrittura di pagamento e incasso dei dividendi ottenendo un risultato di conto economico pari a 10.

Affinché i dividendi non siano detassati, in sede di determinazione del reddito imponibile sarà necessario determinare in via autonoma il reddito di ciascuna società, facendoli poi confluire cumulativamente nell'unica dichiarazione dell'incorporante, ed effettuare la variazione in aumento relativa alla quota parte imponibile dei dividendi percepiti, pari a 5 applicando il regime PEX.

Di seguito l'esemplificazione numerica in assenza di variazioni in aumento.

	Controllante ante fusione	Controllata ante fusione	Totale cumulato	Società risultante dalla fusione	De
Risultato di periodo	100,0	10,0	110,0	10,0	(10
Reddito imponibile	5,0	10,0	15,0	10,0	(5,0
IRES (24%)	(1,2)	(2,4)	(3,6)	(2,4)	1,2
Reddito netto	3,8	7,6	11,4	7,6	(3,8

In presenza di variazioni in aumento, considerando la percezione da parte della controllata dei dividendi, il risultato sarebbe invece il seguente.

	Società risultante dalla fusione	Totale cumulato
Risultato di periodo	10,0	-
Quota imponibile dividendi (5%)	5,0	-
Imponibile totale	15,0	15,0
IRES (24%)	(3,6)	(3,6)
Utile	11,4	11,4